

Allegato 1

INDICAZIONI REGIONALI PER L'AVVISO AZIONI DI RETE A SEGUITO A SEGUITO DELLE RESTRIZIONI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Tutti i progetti avviati e non conclusi al 23 febbraio 2020 sono prorogati automaticamente di 90 giorni a livello di data di conclusione prevista delle attività.

Nell'ambito di questa proroga gli operatori possono procedere in autonomia con la proroga dei servizi dei PIP ove necessario attraverso la funzione Modifica PIP presenta a sistema, come meglio specificato al seguente punto 2).

La proroga della data di conclusione dei progetti proroga conseguentemente di 45 giorni la data ultima per l'adesione dei destinatari ai progetti e l'attivazione dei PIP, nel caso in cui tale scadenza fosse successiva al 23 febbraio 2020, in coerenza con quanto stabilito dall'Avviso e dal Manuale di gestione.

1) Disposizioni per l'adesione ai progetti e la definizione del PIP e l'erogazione dei servizi a distanza

Per l'erogazione dei servizi nel periodo di emergenza Codiv-19 e fino al perdurare dell'emergenza da Covid-19 – è possibile raccogliere le adesioni per la partecipazione al progetto e definire il PIP a distanza (in via telematica).

L'operatore con questa modalità dovrà, attraverso contatto telefonico (o altro strumento telematico email, videochiamata o altro), convenire con il destinatario circa la partecipazione al progetto e il contenuto del Pip.

Dovrà inoltre procedere a:

- verifica dei requisiti previsti dall'Avviso;
- elaborazione della dichiarazione di adesione al progetto tramite sistema informativo e invio della stessa via mail al destinatario successivamente, il destinatario dovrà dichiarare all'operatore, via e-mail, la conferma della volontà di aderire al progetto e di usufruire dei servizi offerti dall'operatore allegando:
 - copia o foto di un documento di riconoscimento,
 - la dichiarazione di adesione al progetto firmata olograficamente (scanner o foto) o in alternativa dichiarando via email che ne ha preso visione e ne conferma i contenuti e si impegna a presentare la dichiarazione firmata in originale al termine dell'emergenza da COVID-19. L'email dovrà essere tenuta agli atti dall'operatore.
- erogazione dei servizi di presa in carico (sulle modalità di erogazione dei servizi a distanza si vede il punto 3);
- definizione del PIP ed invio dello stesso al destinatario via e-mail. Il destinatario dovrà dichiarare all'operatore, via e-mail, la conferma della volontà di usufruire dei servizi offerti dall'operatore allegando il PIP firmato olograficamente (scanner o foto) o in alternativa dichiarando nella e-mail di averne preso visione e di concordare sul contenuto del documento, nonché di impegnarsi a presentare il PIP in originale debitamente firmato al termine dell'emergenza da COVID-19. L'email dovrà essere tenuta agli atti dall'operatore. Al termine dell'emergenza il PIP dovrà essere acquisito sottoscritto in originale dal destinatario.



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Regione
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

Si sottolinea che rimangono invariate le disposizioni relative all'obbligatorietà di sottoscrizione della DID e del PSP ai fini della partecipazione al progetto secondo le disposizioni previste dalla normativa di riferimento (d.lgs 150/2015) e dalle indicazioni regionali di dettaglio.

Per i lavoratori disoccupati rimane pertanto necessario verificare la presenza della DID a livello di sistema informativo l'acquisizione di copia del Patto di servizio Personalizzato sottoscritto presso il centro per l'impiego o presso un ente privato accreditato al lavoro e di copia della lettera di licenziamento, o nel caso di contratto a tempo determinato scaduto, copia dell'ultimo contratto precedente alla richiesta di strumenti di sostegno al reddito.

Per i lavoratori sospesi in CIGS o Fondo/Accordo di solidarietà è necessario verificare la presenza del Patto di servizio Personalizzato sottoscritto presso il centro per l'impiego o presso un ente privato accreditato al lavoro e acquisire l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 attestante il tipo di misura di sospensione (CIGS, Fondo/Accordo di solidarietà), la data di decorrenza della sospensione e la percentuale di riduzione dell'attività lavorativa, nonché una copia dell'esame congiunto in sede pubblica (presso uffici regionali o Ministero lavoro a seconda della tipologia e territorialità dell'azienda) per la concessione della CIGS e lettera del datore di lavoro che comunichi al lavoratore di essere sospeso in CIGS o con Fondo/accordo di solidarietà.

I documenti possono essere acquisiti attraverso invio via email da parte del destinatario del file contenente la copia del documento richiesto, generato con scanner o foto. L'autocertificazione può essere resa in forma scritta dal destinatario che dopo averla sottoscritta ne invia per email una copia tramite file generato via scanner o foto. Al termine del periodo di emergenza, l'operatore dovrà acquisire l'originale.

Ai fini del calcolo della fascia per il criterio del titolo di studio rimane necessario acquisire i documenti previsti dal Manuale di Gestione, quindi se il titolo è acquisito in Italia si dovrà acquisire copia di autocertificazione (scanner o foto), se conseguito all'estero copia dei titoli di studio con dichiarazione di valore se ottenuto in Paese extra UE e/o la traduzione asseverata se UE (cfr. circolare regionale Prot. E1.2010.0539654 del 24/06/2010 e successive modifiche e integrazione).

Nel caso in cui il destinatario non sia in grado di presentare la documentazione attestante il possesso di un titolo di studio oppure il mancato conseguimento di qualsiasi titolo di studio, potrà comunque attivare il PIP; ai fini del calcolo della fascia, tuttavia, al destinatario sarà assegnato il peso minimo previsto per il criterio del titolo di studio, pari a 1. L'operatore, in fase di profilazione, dovrà dichiarare a sistema l'impossibilità di acquisire la documentazione e di effettuare l'accertamento del possesso dei requisiti previsti. In tal caso, l'operatore non è tenuto ad acquisire agli atti alcuna documentazione

2) Modifica/Integrazione PIP già attivati

Nell'ambito della nuova data di conclusione prevista dei progetti l'operatore capofila può procedere in autonomia con la proroga dei PIP attraverso la funzione "Modifica PIP" aggiornando la data di conclusione dei servizi, dopo averla concordata con il destinatario.

Secondo le consuete modalità il sistema rigenera il PIP da inviare via email alla persona, che dovrà rispondere allegando il PIP firmato olograficamente (scanner o foto) o in alternativa dichiarando nella e-mail di averne preso visione e di concordare sul contenuto del documento, nonché di impegnarsi a presentare il PIP in originale debitamente firmato a superamento dell'emergenza da COVID-19.

L'e-mail dovrà essere tenuta agli atti dell'operatore.

Il sistema genererà anche una nuova DRU ed una nuova comunicazione di accettazione da parte di Regione Lombardia.

Con specifico riferimento al **servizio di formazione**, **NON** dovranno essere modificati nel PIP i dati relativi al percorso formativo già presente e inserito nel sistema informativo GEFO. In particolare



non dovranno essere modificate le date inizio e data fine dei corsi previsti nel PIP (in stato “presentato” o in stato “avviato”) ed i calendari delle attività formative connesse. L’operatore, pertanto, trascorsa l’emergenza del COVID, potrà **erogare lo stesso corso** previsto nel PIP (che non è stato mai avviato oppure che è stato avviato ma non è stato concluso) tracciando le date delle attività formative solo attraverso il registro formativo ed un calendario di attività che dovrà essere predisposto manualmente e tenuto agli atti. Il corso deve essere nei contenuti e nelle ore il medesimo di quello inizialmente previsto.

L’operatore, in fase di rendicontazione, avrà l’obbligo di dichiarare, sul sistema informativo BANDI ON LINE se, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tutte o parte delle ore formative sono state erogate in date non coerenti con quelle presenti in GEFO.

3) Erogazione dei servizi al lavoro in modalità telematica

È ammessa l’erogazione a distanza dei servizi al lavoro individuali. Al contrario, non è ammissibile la formazione e i servizi al lavoro di gruppo erogati a distanza: pertanto, eventuali ore fruite con questa modalità non potranno essere riconosciute.

È ammessa l’erogazione a distanza dei servizi al lavoro individuali, attraverso telefono, scambio di documenti, questionari, o altre modalità telematiche individuate dall’operatore in relazione alla tipologia di servizio.

L’operatore dovrà tracciare attraverso scambio di e-mail la condivisione della modalità di erogazione del servizio definita con la persona, sia a livello di strumento scelto (telefonata, videochiamata, piattaforma ad hoc) sia in termini di data e orario concordato.

Al termine delle ore previste per l’erogazione del servizio il tutor condividerà con il destinatario via e-mail gli output, se previsti dall’Avviso e dal Manuale, e provvederà a compilare il timesheet, precisando che il servizio è stato erogato in modalità telematica in relazione alle disposizioni connesse all’emergenza sanitaria COVID-19.

Una volta superata l’emergenza sanitaria sarà cura dell’operatore raccogliere le firme olografe sui timesheet e i report attività.

Non è obbligatorio l’uso della registrazione telematica dei servizi. Per l’erogazione di uno stesso servizio è consentito l’utilizzo di forme telematiche differenti. E’ possibile completare un servizio inizialmente reso con la presenza del destinatario attraverso l’utilizzo di strumenti telematici (anche differenti tra loro).

Le disposizioni sopra richiamate si applicano ai progetti a partire dal 18 marzo 2020 – data di pubblicazione del comunicato sul cruscotto lavoro.

Restano, in ogni caso, invariate per tutti i progetti, le altre disposizioni vigenti per la gestione dei PIP e dei servizi e per le modalità di rendicontazione.

Le presenti disposizioni hanno carattere transitorio e potranno essere modificate in relazione all’evolversi delle disposizioni restrittive connesse all’emergenza sanitaria CODIV-19. La loro efficacia decade con la cessazione delle vigenti restrizioni di movimento delle persone e di esercizio delle attività a contatto con il pubblico disposte dalle pubbliche ordinanze.